

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: L'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci

La legge di bilancio 2025 ha reintrodotto, a soli due anni di distanza dall'ultima volta, l'agevolazione fiscale per l'assegnazione e la cessione dei beni ai soci. La disciplina ricalca fedelmente quella prevista dalla legge di bilancio 2023 modificando solo i termini per l'effettuazione delle operazioni agevolate e per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

A fronte quindi del versamento di un'imposta sostitutiva di cui si dirà in seguito, le società di persone commerciali (snc e sas) e le società di capitali (srl, spa e sapa) possono assegnare/cedere ai soci i seguenti beni agevolati:

- beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Le assegnazioni/cessioni devono essere effettuate entro il 30.09.2025 a condizione che i soci siano iscritti a libro soci al 30.09.2024 o che lo siano entro il 31.12.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'01.10.2024.

Per i soci che rispettano il requisito le agevolazioni non sono condizionate né alla natura giuridica, né al regime fiscale, né alla residenza fiscale.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap è pari all'8% (10,50% se risulta non operativa per almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) da applicarsi sulla differenza tra il valore normale o catastale¹ del bene e il costo fiscalmente riconosciuto e da versare:

- per il 60% entro il 30.09.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 13%.

Si ricorda che la normativa in commento non produce effetti ai fini Iva, per la quale rimangono applicabili le ordinarie disposizioni.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

¹ Viene infatti prevista la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.